



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

**- Collegio di Lavoro -**

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini

- Presidente -

Dott. Francesca Mulloni

- Consigliere -

Dott. Lucio Benvegnù

- Consigliere relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di agenzia iscritta al n. 31 del Ruolo 2009, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 7/3/2009

**da**

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv. ██████████ d. ██████████,

per mandato a margine del ricorso in appello

- appellante -

**contro**

██████████ s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. ██████████ rap-  
presentata e difesa dagli Avv. Massimo Goffredo e Alessandro Carbone, quest'ulti-  
mo anche domiciliatario in Trieste, per mandato a margine della memoria difensiva  
d'appello

- appellata -

**Oggetto della causa:** giudizio di appello contro la sentenza n.52/09 del Tribunale

N. 263/11 SENT.

N. 31/09 R.G.L.

N. 1241/2 CRON.

Esente ex art. 10 L.533/73

Oggetto: altre ipotesi

di Gorizia - pagamento compenso di portafoglio.

Causa chiamata all'udienza di discussione dell'1/12/2011.

### Conclusioni

Per l'appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza 1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. [redacted] all'indennità prevista dall'art.8 lett.F del contratto 30/05/2011 nella misura ritenuta equa e comunque non inferiore a quella di € 1.242,92, determinata dal C.t.u. nominato in primo grado, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 2. Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. [redacted] ai benefici aggiuntivi di cui all'art.6 lett.d) del contratto 30/05/2001 da determinarsi in € 26.262,92 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 3. Condannarsi la società [redacted] S.P.A. corrispondere al ricorrente quanto risulterà a lui dovuto per le causali di cui ai punti 1) e 2) e per ogni altro giusto titolo, con interessi e rivalutazione. 4. Spese, diritti ed onorari di lite di doppio grado rifusi comprese le spese di C.T.P.

Per l'appellata: respingere l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado; in ogni caso con favore delle spese diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7/3/2009 [redacted] ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Gorizia n.52/2009 esponendo:

- che il Giudice di primo grado ha ommesso di motivare riguardo alla validità della rinuncia da parte di [redacted] al patto di non concorrenza. da considerare priva di effetti ex art.1344 c.c. perchè diretta ad aggirare un obbligo inderogabile di legge;



- che infatti in questo modo l'Istituto di credito ha cercato di garantirsi l'osservanza del patto di non concorrenza senza però sostenere il costo previsto dall'art.1751 bis c.c.;

- che, contrariamente a quanto ha affermato il Giudice di primo grado, l'unico modo per ritenere valida la suddetta rinuncia è quello di considerarla estesa anche alla condizione apposta alla clausola relativa all'indennità di portafoglio;

- che il Tribunale di Gorizia ha altresì errato nel ritenere indifferente, ai fini del verificarsi o meno della condizione, l'attività da lui svolta in concreto;

- che la concorrenza non può essere accertata in astratto e non basta comunque a dimostrarla una semplice visura camerale;

- che l'onere della prova del verificarsi della condizione ricadeva su [redacted]

- che l'istruttoria svolta ha comunque confermato che [redacted] non ha svolto un'attività di consulenza finanziaria indipendente a favore di privati e quindi, non essendo una società di intermediazione, non ha operato in concorrenza con [redacted]

- che la figura del consulente e quella del promotore finanziario sono, anche per legge, differenti e alternative; e l'attività di consulenza non può essere equiparata a quella di intermediazione, unica prevista dall'art.8 lettera D) del contratto di agenzia.

Costituendosi in giudizio la società resistente ha replicato:

- che la rinuncia al patto di non concorrenza, peraltro consentita dall'art.8 lettera H) del contratto e accettata dal sig. [redacted] non ha affatto reintrodotta un obbligo di non concorrenza, essendo invece il promotore libero, dopo la cessazione del rapporto, di prestare la sua opera a favore di un intermediario finanziario concor-

rente, con l'unica conseguenza di perdere il beneficio aggiuntivo dell'indennità di portafoglio clienti (cosa che sarebbe accaduta anche se non vi fosse stata la rinuncia);

- che l'appellante confonde l'obbligo di non concorrenza in sé con l'impegno di non concorrenza come condizione del pagamento dell'indennità di portafoglio;

- che l'erogazione di questo beneficio, aggiuntivo, liberale e discrezionale, è stata legittimamente subordinata a determinati requisiti, anche perché in caso contrario non avrebbe avuto senso;

- che, in ogni caso, se anche un patto di concorrenza fosse rimasto, l'indennità in esame ne costituirebbe l'indennizzo ai sensi dell'art.1751 bis c.c.;

- che, se venisse meno la rinuncia, si tornerebbe comunque al testo originario del contratto, in forza del quale il [redacted] essendo passato alla concorrenza, non aveva comunque diritto a nulla, nè a titolo di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, nè a titolo di compenso di portafoglio;

- che la lettera del 4/7/2002, contenente la rinuncia al patto dell'art.8 lettera E) del contratto di agenzia, ha lasciato inalterati i requisiti per l'erogazione dell'indennità di portafoglio clienti ai sensi dell'art.6 lettera D) e in particolare il rinvio alla disciplina dell'art.8 lettera D);

- che quindi i requisiti per l'erogazione dell'indennità di portafoglio sono rimasti gli stessi prima e dopo la rinuncia al patto di non concorrenza;

- che in concreto il [redacted] violato uno di questi requisiti, andando ad operare per [redacted] prima della scadenza del biennio dalla cessazione del rapporto di agenzia;

- che il socio amministratore di una società di consulenza finanziaria. qua-

li erano il s[redacted] e [redacted] non può che operare in concorrenza con qualunque istituto bancario;

- che l'attività in concorrenza era chiaramente descritta dall'art.8 lettera D) del contratto;

- che in base a tale norma l'attività [redacted] società iscritta all'albo dei mediatori creditizi e quindi operante nel settore del credito - era certamente in concorrenza con la sua, occupandosi entrambe le società di consulenza in materia di prodotti finanziari e di gestione del risparmio;

- che quale socio di [redacted] [redacted], ad esempio, suggerire ai clienti già conosciuti come agente di [redacted] dei prodotti di investimento di altre società e quindi così sviare la clientela;

- che la giurisprudenza ha chiarito come vi sia violazione del patto di non concorrenza quando l'agente, dopo la cessazione del rapporto, inizi a lavorare per conto di altri istituti di credito;

- che peraltro l'art.8 lettera D) vietava all'agente lo svolgimento di qualunque attività e che comunque il promotore finanziario presta inevitabilmente consulenza al cliente;

- che, essendo quella prevista dall'art.6 lettera D) una condizione sospensiva negativa, era onere del [redacted] dimostrare di non aver svolto alcuna attività concorrenziale.

La causa è stata quindi decisa all'udienza dell'1/12/2011.

#### **Motivi della decisione**

L'appellante [redacted] censura la sentenza di primo grado deducendo innanzitutto che il Tribunale di Gorizia non si è pronunciato sulla sua eccezione di nullità ex art.1344 c.c. della rinuncia [redacted] al patto di non concor-

renza contenuto nell'art.8 lettera E) del contratto di agenzia, perchè finalizzata, in frode all'art.1751 bis c.c., a mantenere fermo il divieto di concorrenza dopo lo scioglimento del rapporto, grazie all'operatività della condizione prevista dall'art.6 lettera D, senza oneri a carico della società preponente; e ribadisce quindi che la suddetta rinuncia potrebbe essere legittima solo se interpretata come estesa anche a tale condizione.

La tesi si fonda sul presupposto che gli istituti contrattuali regolati dall'art.8 lettera E) e dall'art. 6 lettera D) abbiano, nella sostanza, lo stesso contenuto e la medesima funzione e siano quindi strettamente collegati e interdipendenti.

Così però non è: la prima norma, infatti, prevede un vero e proprio obbligo di non concorrenza - da cui derivano il diritto dell'agente ad un compenso (lettera F) e il diritto del preponente ad essere risarcito in caso di inadempimento (lettera G) - mentre la seconda introduce un meccanismo di tipo premiale: essa lascia cioè all'agente la libertà di scegliere fra astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con la ditta mandante, ottenendo grazie a ciò un compenso aggiuntivo rispetto a tutti gli altri regolati dalla legge e dal contratto, e non rispettare questo limite, rinunciando però al beneficio ad esso correlato (senza subire nessun'altra conseguenza negativa, poichè il verificarsi della condizione dell'art.6 lettera D non comporta, a differenza della violazione dell'obbligo derivante dall'art.8 lettera E, alcuna penale o obbligazione risarcitoria).

Non è vero quindi che la rinuncia da parte di [redacted] alla clausola dell'art.8 lettera E) del contratto di agenzia - peraltro accettata dal sig. [redacted] mediante la sottoscrizione della lettera del 4 luglio 2002- abbia prodotto l'effetto di lasciare intatto l'obbligo di non concorrenza, liberando però la società dall'onere economico posto a suo carico dall'art.1751 bis c.c., e ciò sia perchè l'art.6 lettera D)

non prevede alcun obbligo (ma solo la facoltà per l'agente di ottenere, astenendosi dallo svolgere attività concorrenziale, un compenso aggiuntivo rispetto a quelli che gli sono inderogabilmente dovuti in base agli artt.1748 e 1751 c.c.), sia perchè a fronte di questo comportamento l'agente matura il diritto ad un congruo corrispettivo (ben superiore a quello previsto dall'art.8 lettera F per il patto di non concorrenza).

L'eccezione di nullità della rinuncia va quindi respinta.

A quanto appena detto si deve aggiungere, solo per completezza, che l'effetto fraudolento denunciato dal sig. [REDACTED] deriverebbe non dalla rinuncia in sè al patto di non concorrenza dell'art.8 lettera E), ma dal suo collegamento con la condizione contenuta nell'art.6 lettera D) del contratto di agenzia; ne consegue che il vizio colpirebbe non solo la rinuncia ma anche la clausola contrattuale appena citata (essendo la violazione dell'art.1751 c.c. un prodotto del loro combinato disposto) e pertanto la dichiarazione di nullità farebbe risorgere l'art.8 lettera E), con il correlativo diritto dell'agente al compenso previsto dalla successiva lettera F), ma nello stesso tempo farebbe venire meno, ex art.1354 comma 3, l'intero art.6 lettera D) (e cioè non solo la condizione di non concorrenza, in quanto contraria a norma imperativa, ma anche l'intero patto cui essa accede e quindi il diritto al compenso aggiuntivo in esso prevista).

Con il secondo motivo di appello il sig. [REDACTED] lamenta che il Tribunale di Gorizia ha ritenuto che si sia verificata la condizione cui l'art.6 lettera D) subordina il diritto al compenso di portafoglio clienti sulla base di una valutazione astratta del concetto di concorrenza; e quindi non ha tenuto conto del fatto, emerso dall'istruttoria svolta, che l'attività svolta in concreto dalla [REDACTED] consisteva nella consulenza finanziaria indipendente a favore di privati.